

TAR Friuli Venezia Giulia - Sentenza 21/02/2004 n. 70  
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

In base all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 la qualificazione SOA in una categoria abilita un'impresa ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto, disposizione che in caso di imprese raggruppate si applica a ciascuna impresa del raggruppamento, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo di gara. La disposizione dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non può essere intesa nel senso che la mandataria deve possedere in assoluto una classifica di qualificazione maggiore di quella delle mandanti, ma nel senso che essa è tenuta a possedere i requisiti minimi di ammissione allo specifico appalto in misura corrispondente ad almeno il 50% (più 1 centesimo di euro) dell'importo dei lavori, in modo da ottemperare alla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 25 del 20 dicembre 2001 secondo cui non è consentito che la percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare, da parte dell'associazione temporanea orizzontale il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria. Ciò significa che la quota maggioritaria, in ordine ai requisiti economico finanziari prescritti dal bando con riferimento all'impresa mandataria è soddisfatta nel caso in cui essa sia in possesso della qualificazione per un importo superiore al 50% dell'importo a base d'asta .